



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

Sezione prima civile

Disposizioni di dettaglio sulla gestione delle attività processuali nel settore delle procedure concorsuali nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020.

Come noto, il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 ha previsto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria nel settore civile.

Rispondendo ad un principio di gradualità delle misure emergenziali (più rigorose in una prima fase) sono stati in particolare distinti due distinti periodi:

- Un primo periodo compreso fra la data di entrata in vigore del decreto (8 marzo 2020) ed il 22 marzo 2020 (art. 1);
- Un secondo periodo compreso fra il 23 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 (art. 2).

Nel primo periodo sono state previste le seguenti misure urgenti:

- o differimento d'ufficio delle udienze civili già fissate ad una data successiva al 22 marzo 2020, fatta eccezione per i procedimenti indicati dall'art. 2 co. 2 lett. g);
- o sospensione dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto, sempre con l'eccezione dei procedimenti indicati dall'art. 2 co. 2 lett. g);
- o l'esclusione del periodo compreso fra la data del provvedimento di rinvio e quello della nuova udienza dal computo dei termini di durata del processo ai sensi dell'art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89, sino ad un limite massimo di tre mesi.

Va osservato che i procedimenti concorsuali non rientrano in alcuna delle categorie tipizzate dall'art. 2 co. 2 lett. g), sicché sono soggetti di regola alle superiori disposizioni, salvo che la loro ritardata trattazione possa produrre "grave pregiudizio alle parti". In quest'ultimo caso "la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile".

Si ritiene opportuno fornire agli avvocati e ai professionisti incaricati nello svolgimento delle attività processuali inerenti il settore concorsuale alcune prime indicazioni sulle scelte organizzative dell'ufficio relative al periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020, nell'ottica di una leale e proficua collaborazione:

- A) I procedimenti per la dichiarazione di fallimento, i procedimenti per l'apertura e l'omologa dei concordati preventivi, i procedimenti per l'omologa degli accordi di ristrutturazione, comprese le fasi c.d. prenotative, e i procedimenti di sovraindebitamento (accordi di composizione della crisi e piano del consumatore), per i quali sia fissata udienza nel periodo indicato, saranno rinviati dal giudice relatore con provvedimento da comunicarsi a tutte le parti costituite;
- B) I procedimenti per la dichiarazione di fallimento di nuova iscrizione non saranno trattati nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020;
- C) Nei procedimenti per l'apertura e l'omologa dei concordati preventivi, nei procedimenti per l'omologa degli accordi di ristrutturazione, comprese le fasi c.d. prenotative, e nei procedimenti di sovraindebitamento (accordi di composizione della crisi e piano del consumatore), già pendenti o di nuova iscrizione, non saranno fissate udienze nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020;
- D) Le udienze di verifica dello stato passivo e le adunanze dei creditori fissate nel periodo indicato saranno rinviate d'ufficio con provvedimento del giudice delegato, che curatori e commissari giudiziali provvederanno a comunicare ai sensi di legge;
- E) I giudizi di opposizione allo stato passivo, la cui udienza è fissata nel periodo indicato, saranno rinviati dal giudice relatore con provvedimento da comunicarsi a tutte le parti costituite;
- F) Le udienze per la discussione della proposta di revoca del curatore fissate nel periodo indicato saranno rinviate con provvedimento del giudice delegato;
- G) Le udienze di reclamo avverso provvedimenti del giudice delegato, del curatore o del comitato dei creditori fissate nel periodo indicato saranno rinviate con provvedimento, rispettivamente, del giudice relatore o del giudice delegato, che la parte ricorrente provvederà a comunicare ai sensi di legge;
- H) Le udienze di approvazione del rendiconto fissate nel periodo indicato saranno rinviate con provvedimento del giudice delegato, che i curatori provvederanno a comunicare ai sensi di legge;
- I) Le vendite competitive che si svolgono secondo le forme previste dal codice di procedura civile, comprese quelle telematiche, per le quali è fissata l'udienza per l'apertura delle buste e l'eventuale svolgimento della gara fra gli offerenti



- nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020 si intendono revocate; i referenti della procedura o i cancellieri incaricati di ricevere il deposito delle offerte nelle vendite quivi menzionate ne rifiuteranno la presa in consegna; le cauzioni già depositate relative alle vendite quivi indicate dovranno essere restituite agli offerenti su disposizione del giudice delegato;
- J) Il ricevimento dei curatori e degli altri professionisti è sospeso nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020; in caso di istanze urgenti i professionisti potranno farne segnalazione al momento del deposito tramite uso dell'apposito *flag* (campanellino); analogamente potrà essere sollecitata l'evasione di istanze ancora non esaminate mediante apposito sollecito;
- K) la necessità di incontrare il giudice delegato andrà segnalata con congruo anticipo alla Cancelleria ai fini della fissazione di un appuntamento; l'incontro potrà svolgersi anche mediante uso di strumenti di comunicazione a distanza quali a titolo esemplificativo: *skype for business* (ex *lync*), posta elettronica, messaggistica di *console del magistrato*; il professionista interessato dovrà comunicare alla Cancelleria il proprio indirizzo mail ordinario (non *pec*) ed il proprio numero di telefono per poter essere contattato dal giudice delegato o invitato in videoconferenza;
- L) è in ogni caso fatta salva la facoltà per le parti interessate di chiedere la fissazione e trattazione delle udienze nel periodo compreso fra l'8 marzo 2020 e il 22 marzo 2020 quando il ritardo possa arrecare grave pregiudizio alle parti; la trattazione delle udienze indifferibili potrà essere disposta anche d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

L'attività giudiziaria dell'ufficio proseguirà regolarmente, nel rispetto delle disposizioni sopra specificate.

Si ricorda, infine, che dall'8 marzo 2020 è stabilito l'obbligo di deposito telematico esclusivo degli atti introduttivi di ogni procedimento civile contenzioso e di volontaria giurisdizione (art. 2 co. 6 d.l. 11/2020), proprio al fine di evitare l'afflusso in cancelleria per il deposito cartaceo.

Avellino, 10 marzo 2020

I GIUDICE DELEGATI

Dott.ssa Patrizia Grassano

Dott. Pasquale Russolillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 10 MAR. 2020

il funzionario

Il Direttore
Dott. Francesco Pandico

